



**ACCORDO**

**COMIECO UNIONMACERI**

**2009-2013**

**ACCORDO COMIECO-UNIONMACERI  
(ALLEGATO TECNICO 2009-2013)**

**PREMESSO CHE**

- A) Il presente Accordo vuole rappresentare un elemento di continuità rispetto alle intese precedenti alla luce delle novità tecnico-economiche introdotte dal rinnovato Accordo Quadro ANCI-CONAI e al relativo Allegato Tecnico ANCI-Comieco per il periodo 2009-2013.
- B) Le parti concordano sulla necessità di migliorare la qualità del materiale in fase di raccolta e recupero quale condizione necessaria per soddisfare gli standard qualitativi richiesti per l'impiego nei processi di riciclo, in accordo a quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE. L'accordo è pertanto finalizzato a tale obiettivo prioritario.
- C) In considerazione di quanto previsto al precedente punto *sub B)* e nell'ambito dell'Allegato Tecnico ANCI-Comieco, il presente Accordo ha l'obiettivo di definire un quadro di riferimento per gli operatori del recupero in relazione alle operazioni di accettazione e avvio al riciclo dei rifiuti a base cellulosica
- D) La legislazione vigente prevede la garanzia del riciclo e del recupero degli imballaggi da parte dei produttori secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, oltre a specifici obiettivi di raccolta differenziata per i Comuni e la consistente diminuzione dei rifiuti biodegradabili smaltiti in discarica.
- E) In considerazione del costante incremento del quantitativo delle raccolte urbane di carta e cartone, e dell'ulteriore potenziale incremento delle stesse, si pone la necessità di ricercare nuove opportunità di utilizzi industriali, anche attraverso l'esportazione, tali da assorbire la suddetta crescita.
- F) In considerazione del fatto che raccolta e utilizzo industriale hanno dinamiche diverse, tali da suggerire un miglior utilizzo delle capacità logistiche esistenti sul territorio, le parti ritengono opportuno ricercare adeguate forme di collaborazione, per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto delle specifiche professionalità.

Le premesse sono parti integranti del presente

**ACCORDO**

1) 1) Criteri per l'individuazione delle piattaforme

In sede di stipula della Convenzione Locale Comieco concorda con il convenzionato le piattaforme presso le quali conferire il materiale raccolto, secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico Anci-Comieco.

Nell'indicare le piattaforme, Comieco tiene conto delle indicazioni fornite dalle cartiere responsabili del riciclo del materiale raccolto, fermo restando che la scelta delle piattaforme deve essere concordata con il convenzionato.

Il rapporto fra cartiera e piattaforma è regolato da appositi accordi posti in essere fra costoro, anche in deroga a quanto previsto nel presente Accordo.



Le Piattaforme individuate sono indicate nella convenzione locale e l'individuazione si estende per tutta la durata della Convenzione.

Il convenzionato può richiedere di modificare e/o di inserire nuove Piattaforme purché la richiesta sia adeguatamente motivata. In tal caso Comieco attiverà un'apposita procedura per valutare la richiesta del convenzionato. Qualora Comieco decida di accogliere la richiesta del convenzionato, verrà modificata l'indicazione della Piattaforma effettuata nella convenzione. In ogni caso, la modifica diverrà efficace previo rispetto di un congruo preavviso, che non potrà essere inferiore a 45 giorni.

In particolare, nella individuazione e mantenimento della piattaforma e per la determinazione delle quantità conferibili, costituisce titolo preferenziale:

- le quantità annue autorizzate e quelle riservate ai conferimenti in convenzione;
- la capacità di selezione e stoccaggio installata e utilizzata nel trattamento del materiale conferito per garantire la minimizzazione delle frazioni estranee;
- l'attivazione di procedure per la verifica della conformità delle mps agli standard tecnici applicabili nel rispetto delle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente;
- l'attivazione verificabile di procedure per la determinazione della presenza di materiale con umidità eccedente il 10% e relativa riduzione del sovrappeso;
- la puntualità e accuratezza nella trasmissione alla cartiera e a Comieco dei dati di conferimento e consegna secondo le procedure definite da Comieco;
- la capacità di stoccaggio riservata ai quantitativi di pertinenza delle convenzioni anche in applicazione dell'art.6 della legge n.13/2009;
- il rispetto dei tempi di consegna e delle quantità e tipologie di macero.

La presenza dei requisiti di sicurezza previsti dall'Allegato Tecnico costituisce elemento vincolante per l'individuazione e mantenimento della piattaforma. La perdita dei requisiti tecnici ovvero il mancato rispetto degli obblighi contrattuali con la cartiera (es. qualità e provenienza del macero consegnato, consegne, stoccaggi, comunicazione dati, l'interruzione del ricevimento senza preavviso) ovvero l'esito negativo degli audit organizzati da Comieco costituiscono elementi di sostituzione della piattaforma.

La distanza massima di 30 km dal bacino di raccolta prevista dall'Allegato Tecnico costituisce elemento da valutare localmente caso per caso, qualora gli eventuali maggiori costi per il convenzionato siano coperti dalla piattaforma senza oneri aggiuntivi per Comieco.

## 2) Caratteristiche delle piattaforme per la garanzia di qualità

Al fine di favorire la crescita industriale del settore, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo, si definiscono le caratteristiche minime necessarie per l'individuazione della piattaforma.

Potranno essere previste deroghe a tali caratteristiche in contesti particolari e sotto il profilo logistico per assicurare l'avvio a riciclo della raccolta.



Si individuano 2 diversi livelli di piattaforma:

- Livello 1) piattaforme senza impianto di selezione.
- Livello 2) piattaforme con impianto di selezione.

Si riportano di seguito le caratteristiche minime necessarie per entrambi i livelli di piattaforma  
**SPECIFICHE TECNICHE (salvo deroghe locali)**

<b>AREA</b>	
SUPERFICIE AREA	3000 mq
PAVIMENTATA	1000 mq
RECINTATA	SI
COPERTURA	1000 mq
<b>IMPIANTI IN DOTAZIONE</b>	
PRESSA IDRAULICA IMBALLATRICE	SI
DENSITA' MIN (KG/MC)	500
NASTRO DI ALIMENTAZIONE	SI
LUNGHEZZA BALLE > 2,20	SI
<b>ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE</b>	
CARICATORE SEMOVENTE IDRAULICO (RAGNO)	SI
CARRELLO ELEVATORE (MULETTO)	SI
MOTRICE CON IMPIANTO SCARRABILE PER MOVIMENTAZIONE CONTAINERS	SI
<b>ALTRE ATTREZZATURE</b>	
IMPIANTO DI PESATURA	SI
CONTAINERS PER STOCCAGGIO	SI
INFRASTRUTTURE PER IL PERSONALE A NORMA DI LEGGE	SI
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>	
ELABORAZIONE E INVIO DATI TRAMITE SUPPORTO INFORMATICO	SI
POSSESSO COMUNICAZIONE/AUTORIZZAZIONE R3 E R13	SI
RICEVIMENTO ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (PLURIMATERIALE)	SI
<b>SPECIFICHE DI RICEVIMENTO</b>	
CODICI RICEVIMENTO MATERIALI E RELATIVI LIMITI QUANTITATIVI PER LE OPERAZIONI R3 E R13	20.01.01 15.01.01
POLIZZA A COPERTURA DEI RISCHI DEL MATERIALE CONFERITO	SI

I bacini di riferimento per singola piattaforma vengono individuati secondo i seguenti parametri:

- *Piattaforma di classe 1): bacino fino a 300.000 abitanti la piattaforma dovrà avere una capacità di selezione di almeno 10.000 ton/anno;*
- *Piattaforma di classe 2): bacino superiore a 300.000 abitanti la piattaforma dovrà avere una capacità di selezione di almeno 20.000 ton/anno.*

Requisito indispensabile per tutti gli impianti di lavorazione del macero è il possesso della certificazione ISO 9001 e di almeno una certificazione a scelta tra ISO 14001 ed EMAS.

Qualora piattaforme già individuate in convenzione non avessero ancora ottenuto le succitate certificazioni, si impegnano ad ottenerle entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Trascorso tale periodo Comieco si attiva per l'individuazione di piattaforme alternative per la sostituzione. Il requisito della certificazione di cui sopra è condizione necessaria anche per l'individuazione di nuove piattaforme, salvo deroghe per assicurare l'avvio a riciclo della raccolta in caso di assenza di piattaforma certificata. Gli eventuali casi particolari saranno valutati dal Comitato di cui all'art.10.

Le parti concordano di studiare forme di incentivazione (ad esempio per mezzo di flussi di materiale) per le piattaforme che dimostrino di effettuare investimenti nei seguenti settori: impiantistica ed automatizzazione dei processi di selezione e di cernita; gestione in qualità; informatizzazione e gestione dei dati.

### 3) Dati, audit ed ispezioni

Con cadenza almeno mensile le piattaforme provvederanno a fornire a Comieco e alle cartiere i dati relativi alle operazioni di cui ai punti successivi; le procedure di comunicazione dei dati verranno concordate nei contratti fra cartiera e piattaforma. La reiterata inosservanza, totale o parziale, di quanto precede può comportare l'interruzione del rapporto con la cartiera.

La piattaforma garantisce a Comieco e alle cartiere l'effettuazione delle verifiche qualitative, audit ed ispezioni necessarie nonché il supporto operativo secondo le modalità definite a livello locale.

Relativamente alla conduzione dei succitati controlli, la piattaforma si impegna a fornire una adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti nonché, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza, alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI con l'ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche.

Gli esiti degli audit svolti da Comieco costituiscono ulteriore elemento per la graduazione delle quantità conferibili.

### 4) Servizi di piattaforma

In funzione di quanto espresso ai punti A) e B) delle Premesse, le Parti concordano che il presente Accordo fornisce i criteri e parametri per la stipulazione dei contratti definiti tra cartiera e piattaforma a livello locale per i servizi prestati e le modalità di avvio a riciclo della raccolta e sulla necessità di effettuare operazioni di selezione e valorizzazione dei materiali raccolti, al fine di ottenere materiali di qualità più facilmente utilizzabili dall'industria cartaria

I servizi prestati dagli operatori del recupero convenzionati riguardano i seguenti elementi operativi:

- ⇒ Ricevimento e controllo del materiale conferito dal convenzionato con utilizzo della check list allegata
- ⇒ Respinta dei conferimenti con frazioni estranee superiori ai limiti di accettabilità indicati dall'Allegato Tecnico ANCI-Comieco
- ⇒ Pesatura

- ⇒ Tenuta delle evidenze contabili
- ⇒ Attività di selezione e messa in riserva conforme all'autorizzazione (ordinaria o semplificata) rilasciata alla piattaforma per la gestione dei rifiuti in ingresso al fine della produzione di materie prime secondarie conformi alle specifiche tecniche di cui all'All. 1, sub all. 1, punto 1.1.4. del dm 5/02/98
- ⇒ Pressatura in balle e imballaggio
- ⇒ Attività di deposito delle mps nell'attesa dell'invio all'industria cartaria entro i limiti di durata e operatività consentiti dalle norme vigenti.
- ⇒ Attività di gestione delle frazioni estranee risultanti dall'attività di selezione ai fini dell'avvio delle stesse a recupero o smaltimento
- ⇒ Caricamento su automezzo
- ⇒ Avvio al riciclaggio per la quota valorizzata

Eventuali servizi non ricompresi dal seguente accordo, saranno disciplinati direttamente tra piattaforma e cartiera

Fermo restando la garanzia di riciclo da parte delle cartiere e l'obiettivo di una corretta gestione del materiale assegnato da Comieco, il contratto tra cartiera e piattaforma definisce, secondo le indicazioni della cartiera, le modalità e condizioni di attivazione della piattaforma per assicurare l'avvio a riciclo della raccolta conferita e la continuità dei conferimenti. La piattaforma dovrà in qualsiasi momento essere in grado di fornire evidenza dell'avvenuto avvio a riciclo del materiale.

#### 5) Corrispettivi

I corrispettivi per le attività di cui al precedente articolo in continuità con le condizioni del precedente Accordo sono riconosciuti dalla cartiera alla piattaforma in ragione dei servizi effettivamente resi ai sensi del contratto da stipularsi tra le parti a livello locale. La stipula del contratto tra cartiera e piattaforma dovrà essere contestuale alla definizione di nuove convenzioni ovvero all'inserimento della piattaforma o della cartiera nell'ambito della convenzione.

Il corrispettivo riconosciuto dal convenzionato per la gestione delle frazioni estranee superiori ai limiti di accettazione previsti dall'Allegato Tecnico costituisce corrispettivo aggiuntivo rispetto al corrispettivo riconosciuto alla piattaforma dalla cartiera per le attività finalizzate all'ottenimento di mps conformi al dm 5/02/98 ovvero materiale a specifica UNI EN 643, come definito contrattualmente a livello locale.

Fermo restando, così come previsto dall'Allegato Tecnico, che i costi relativi allo smaltimento delle frazioni estranee presenti in percentuali superiori a quanto stabilito nell'allegato tecnico all'art. 6 nelle tabelle da 1 a 4, saranno a carico del convenzionato, la piattaforma e il convenzionato sono tenuti a definire accordi specifici con le modalità di trattamento e il relativo costo per l'insieme delle attività necessarie alla gestione (rimozione attraverso selezione e smaltimento o recupero) delle frazioni estranee come determinate dal sistema di verifica attivato da Comieco. Le modalità di gestione dovranno essere evidenziate e documentate da ciascuna piattaforma con documenti giustificativi.

L'accordo di cui sopra per il riconoscimento degli oneri della gestione delle frazioni estranee eccedenti il limite massimo accertate da Comieco, sarà definito alla stipula di nuove convenzioni o in fase di rinnovo, nel caso di convenzioni in essere. La mancata stipulazione di tale accordo tra convenzionato e piattaforma, senza adeguata motivazione, costituisce inadempimento ai sensi dell'Allegato Tecnico e come tale impone a Comieco di assu-

mere le previste iniziative nei confronti del convenzionato, ivi inclusa la sospensione del pagamento del corrispettivo. Resta inteso che Comieco e Unionmaceri sono indenni da ogni pretesa economica conseguente alla mancata stipulazione del predetto accordo tra convenzionato e piattaforma.

Nel caso in cui ai sensi dell'art 3 dell'Allegato Tecnico, la convenzione preveda che la verifica qualitativa sia effettuata a valle delle operazioni di piattaforma, il corrispettivo di cui sopra è definito nell'ambito del rapporto tra il convenzionato e il gestore della piattaforma. Anche in questo caso si applicano, per l'individuazione della piattaforma, i requisiti e le condizioni di cui al presente Accordo e dell'Allegato Tecnico.

Inoltre, qualora il contratto tra cartiera e piattaforma preveda che quest'ultima si attivi per garantire l'avvio a riciclo, la piattaforma si impegna ad applicare per ciascuna convenzione la procedura allegata al presente Accordo. In mancanza, la piattaforma resta responsabile nei confronti del convenzionato per i quantitativi non consegnati alla cartiera, e ciò anche ai fini del riconoscimento del corrispettivo previsto dalla convenzione.

E' prerogativa delle parti disciplinare, nell'ambito del contratto stipulato tra cartiera e piattaforma, gli eventuali casi di inadempimento introducendo eventuali forme di garanzia.

#### 6) Presenza di imballaggi

Le parti si danno reciprocamente atto che, in base a quanto previsto nell'Allegato Tecnico ANCI-Comieco la presenza di imballaggi nel materiale proveniente dalla raccolta differenziata è convenzionalmente definita secondo le seguenti percentuali:


- A) Materiale proveniente da raccolta differenziata congiunta di imballaggi cellulosi e frazioni merceologiche similari: 25%
- B) Materiale proveniente da raccolta differenziata selettiva dei soli imballaggi cellulosi: 100% del Materiale conferito con tolleranza del 10% complessivo tra fms e fe

#### 7) Controllo dei ricevimenti

In conformità a quanto previsto nell'Allegato Tecnico ANCI-Comieco, all'atto del conferimento del materiale da parte del convenzionato, la Piattaforma valuta la congruità e rispondenza di quanto conferito alla tipologia di raccolta, al bacino di raccolta, ed alle risultanze del documento di trasporto. Nel caso in cui accerti difformità, la Piattaforma potrà effettuare le rettifiche secondo quanto previsto dalla normativa ambientale e potrà altresì respingere integralmente il conferimento in caso di frazioni estranee superiori ai limiti di accettazione previsti nell'Allegato Tecnico ANCI-Comieco. La piattaforma si impegna a informare il convenzionato e Comieco delle difformità riscontrate, nonché a coinvolgerli tempestivamente nella soluzione del problema.

Preso atto delle procedure di controllo qualità e gestione del materiale bagnato previste dall'Allegato Tecnico (ATC), le piattaforme si impegnano ad applicare la procedura di accettazione dei conferimenti che prevede l'utilizzo della check list allegata per tutti i conferimenti.

L'applicazione della procedura sui conferimenti è funzionale alla pianificazione di analisi ed approfondimenti da parte di Comieco



#### 8) Applicazione ed estensione dell'Accordo

I contenuti del presente Accordo verranno proposti a tutti gli operatori del recupero. L'elenco degli operatori aderenti al presente Accordo verrà reso pubblico da ciascuna delle parti nei modi più opportuni (ad esempio, attraverso il proprio sito web).

#### 9) Durata

Il presente Accordo decorre dal 1/09/09 e resta in vigore fino alla scadenza dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI. Ai fini della validità dell'Accordo, le Parti si impegnano ad una verifica congiunta dei contenuti del presente Accordo, in particolare degli art. 4 e 5, entro il mese di settembre 2010.

#### 10) Comitato di verifica.

Le parti concordano di costituire un comitato paritetico al quale sottoporre le questioni operative concernenti l'interpretazione, l'attuazione e l'esecuzione del presente Accordo. Detto comitato si riunirà con periodicità almeno trimestrale.

#### 11) Norma di chiusura.

Nell'ambito degli sviluppi derivanti dall'indagine conoscitiva svolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (IC26), Comieco ha rappresentato la coerenza del sistema attualmente vigente delineando alcuni possibili scenari di modifica del sistema vigente, e che – al momento di stipula del presente accordo – è in attesa di conoscere la valutazione della citata Autorità.

Unionmaceri prende quindi atto che l'eventuale attuazione delle citate proposte potrà incidere sull'attuazione del presente accordo. In tale eventualità, su richiesta di Comieco, le parti si impegnano a negoziare in buona fede le modifiche da apportare all'accordo medesimo.


Resta comunque inteso che, ove le parti non riescano a concordare le modifiche entro un termine ragionevole, ovvero nel caso in cui, a seguito delle suddette proposte di modifica del sistema, siano venuti meno i presupposti del presente Accordo, il presente accordo si intenderà risolto di pieno diritto, con conseguente liberazione delle parti da diritti ed obblighi reciproci.

Lucca, 13 novembre 2009

COMIECO



UNIONMACERI



LOGO PIATTAFORMA



CLASSIFICAZIONE RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Data: .....Ora:.....

Comune convenzionato: .....

Targa: .....

RACCOLTA ACCETTATA COME:

- congiunta                       selettiva

TIPOLOGIA

- bidoncini/cassonetto                       isola ecologica  
 marciapiede                       altro: .....  
 gabbia/cassone aperto non protetto

PRESENZA SACCHI PLASTICA

- sì                       no

UMIDITA'

- %                       nulla  
                                  media  
                                  alta

RIFIUTI

%

PRESENZA MACERO PRE-CONSUMO

- resi quotidiano/riviste  
 sfridi (rigati, rifili) / imballaggi non usati, ecc....  
 altro: .....

Osservazioni: .....

Nome/numero Operatore: .....

**Allegato: Procedura operativa**

Qualora la piattaforma si attivi per garantire l'avvio a riciclo della raccolta, il corrispettivo previsto dalla convenzione viene riconosciuto al convenzionato per le quantità effettivamente avviate a riciclo nel mese tramite la cartiera e/o la piattaforma, così come da comunicazione mensile della cartiera e della piattaforma secondo le indicazioni ricevute da Comieco (moduli B e C). In tale eventualità le verifiche qualitative previste dalla convenzione sono effettuate a valle delle operazioni di piattaforma.

In particolare, si fa riferimento al seguente conteggio:

**Consegnato + Riciclo piattaforma = Rimanenza iniziale + Assegnazione - Scarto - Calo cartiera - Rimanenza**

Si precisa che:

**Assegnazione:** deve corrispondere alla quantità, secondo la percentuale di assegnazione della cartiera, conferita dal convenzionato come da formulario e registro di carico

**Rimanenza:** deve essere identificabile tramite etichettatura del macero riferito alla convenzione

**Scarto:** deve essere giustificato attraverso documenti di scarico da registro e/o dimostrazione di avvio a recupero, identificando la convenzione, e corrispondente alla dichiarazione mensile inviata a Comieco.

**Riciclo piattaforma:** quantità effettivamente avviata a riciclo come da documentazione e dichiarazione mensile di avvio a riciclo inviata a Comieco.

Nell'ambito delle ispezioni ed audit di cui all'art.3 del presente accordo, la piattaforma si impegna a mettere a disposizione di Comieco le evidenze necessarie alla validazione della procedura sia relativamente al materiale gestito in convenzione sia relativamente a quello gestito fuori convenzione. E' facoltà di Comieco, con modalità concordate a livello locale, effettuare analisi merceologiche sui conferimenti del convenzionato in ingresso in piattaforma al fine di verificare la congruità della quantità di scarto dichiarata e la tipologia di raccolta accettata dalla piattaforma.

